

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le associazioni sportive e il codice del terzo settore***

di Guido Martinelli

**Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, come tali, non sono soggetti ricompresi tra gli enti del terzo settore.**

La prova di tale affermazione è contenuta nel **D.Lgs. 111/2017** (*“Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106”*) il cui [articolo 3](#), nell’elencare i **soggetti che possono essere iscritti** distingue, alla **lettera a)**, i **soggetti del terzo settore** dalle **associazioni sportive**, richiamate alla **lettera e)**.

Premesso questo è altrettanto vero che gli **enti del terzo settore** possono svolgere **attività sportiva dilettantistica**, essendo quest’ultima espressamente ricompresa, alla **lettera t)** dell’[articolo 5 D.Lgs. 117/2017](#) (d’ora in avanti **cts**), tra quelle di **interesse generale** che devono essere svolte da tali enti *“in via esclusiva o principale”*.

Sul punto l’Agenzia delle entrate, con la sua [circolare 18/E/2018](#) ha chiarito che **le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle sportive.**

Ma, volendo prescindere dal **calcolo di convenienza** del regime fiscale, su cui molto si è già scritto, vediamo quali sono gli **adempimenti “aggiuntivi” che le sportive dovranno valutare nel caso in cui intendano entrare nel terzo settore.**

Il **regime fiscale più vantaggioso**, per la tipologia di attività connessa allo sport, presente nel codice del terzo settore, è sicuramente quello previsto per le **associazioni di promozione sociale**.

In tal caso il primo problema è l’[articolo 36 cts](#).

**Mentre nelle sportive tutti gli associati possono percepire compensi, con il solo limite del lucro indiretto, nelle aps i soggetti impiegati nell’attività remunerati non possono essere superiori al “cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”.**

Questo già “elimina” molte sportive dalla possibilità di diventare aps.

**Gli enti del terzo settore con proventi**, anche solo di carattere istituzionale, **superiori a 220.000 euro sono tenuti a redigere il bilancio** con stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione; **le sportive no.**

**Gli enti del terzo settore** non iscritti nel registro delle imprese **devono depositare il loro bilancio** presso il **registro unico nazionale del terzo settore** e, se hanno ricavi comunque denominati superiori ai centomila euro devono **pubblicare annualmente e tenere aggiornati** nel proprio sito internet: *“gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati”*. **Le associazioni sportive no.**

**Gli enti del terzo settore debbono assicurare i propri volontari anche per la responsabilità civile verso i terzi. Le sportive no** (e forse solo questo è un male per queste ultime).

Nelle **associazioni del terzo settore** che abbiano superato, per due anni consecutivi, due dei seguenti limiti:

- **110.000 euro di attivo** di stato patrimoniale,
- **220.000 di “entrate comunque denominate”**,
- la **media di cinque dipendenti** occupati nel corso dell'esercizio,

vi sarà **l'obbligo dell'organo di controllo**, in cui, almeno un componente, deve avere i requisiti di cui all'**articolo 2397 cod. civ.**. **Nelle associazioni sportive no.**

**Gli enti del terzo settore**, ai sensi dell'**articolo 93 cts** sono **sogetti a controlli finalizzati ad accertare:**

- *“La sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore*
- *Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*
- *L'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore*
- *Il diritto di avvalersi dei benefici, anche fiscali e del cinque per mille derivanti dall'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore*
- *Il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali ad essi attribuite”*

**Questi controlli possono essere posti in essere dai seguenti soggetti:**

**“3. L'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nei confronti degli enti del terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio anche attraversamento accertamenti documentali, visite ed ispezioni d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice ...**

**4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere .... dispongono i controlli amministrativi e contabili ....**

**5. Le reti associative di cui all'articolo 41 comma due iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale ... e gli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato ... possono svolgere attività di controllo ... nei confronti dei rispettivi aderenti..."**

**Questi controlli non sono previsti per le sportive.**

Infine l'[articolo 90, comma 25, L. 289/2002](#) prevede una **assegnazione in gestione della impiantistica sportiva pubblica in via preferenziale alle associazioni e società sportive dilettantistiche** che non si ritiene possa essere applicato in via estensiva agli **enti del terzo settore**.

Tutto questo per tacere dei **dubbi** (o, se preferite, delle non certezze) sull'**applicabilità dei compensi sportivi dilettantistici**.

Come si è visto, per le **sportive**, scegliere **se diventare o meno ente del terzo settore** non è solo una questione di **pianificazione fiscale**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione  
**LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI  
SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**  
Scopri le sedi in programmazione >